



**Comune
di Bologna**

AREA RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO – U.I. ENTRATE

**CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE
DEI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI PUBBLICITARI**

Durata biennale. Decorrenza 20.01.2026

CAPITOLATO SPECIALE

A - PRESCRIZIONI GENERALI.....	2
A.1 OGGETTO DEL CONTRATTO.....	2
A.2 DURATA DELLA CONCESSIONE.....	3
A.3 VALORE DELLA CONCESSIONE.....	3
A.4 CANONE DI CONCESSIONE D'USO.....	4
A.5 RISCHI DA GESTIONE DELLA CONCESSIONE.....	6
A.6 CANONE UNICO PATRIMONIALE DA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.....	6
A.7 CAUZIONE DEFINITIVA.....	7
A.8 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	7
A.9 CLAUSOLA SOCIALE DI PARI OPPORTUNITA' GENERAZIONALI E DI GENERE.....	9
A.10 SUBAPPALTO, DIVIETO DI SUBCONCESSIONE.....	10
A.11 RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE.....	11
A.12 DISPOSIZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO.....	12
A.13 OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	13
A.14 VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI.....	14
A.15 PENALI.....	14
A.16 CESSIONE DEL CONTRATTO.....	17
A.17 VARIAZIONI DEL CONTRATTO.....	17
A.18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
A.19 ESECUZIONE IN DANNO.....	19
A.20 RECESSO.....	19
A.21 FORO COMPETENTE.....	19
A.22 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	19
A.23 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	20
A.24 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	20
B – PRESCRIZIONI TECNICHE.....	21
B.1 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI.....	21
B.2 MODALITÀ, TEMPI DI ESECUZIONE E DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	21
B.3 DICHIARAZIONI DI STABILITA' – VERIFICHE E CONTROLLI COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ESECUZIONE.....	25
B.4 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	26
B.5 OBBLIGO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE.....	26
B.6 RISPETTO DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA.....	26
C- SCHEDE TECNICHE.....	27
C1 – SCHEDA TECNICA 1 PER IMPIANTO PER PUBBLICITÀ' PERMANENTE.....	27
C2 – SCHEDA TECNICA 2 PER IMPIANTO PER PUBBLICITÀ' TEMPORANEA.....	28

A - PRESCRIZIONI GENERALI

A.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

A.1.1 La concessione ha per oggetto a titolo oneroso lo sfruttamento commerciale dei pali di illuminazione pubblica, dislocati all'interno del centro abitato, così come individuati nel Piano Generale del Traffico Urbano - Nuovo PGTU adottato e nel Piano Generale del Traffico Urbano - PGTU 2006 rilevabile dal sito:

<http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:4036/>), mediante l'installazione di impianti pubblicitari (mono/bifacciali) e aventi dimensioni pari a cm 100 di base X 140 cm di altezza.

Gli spazi pubblicitari su pali potranno essere utilizzati per pubblicità permanente e per campagne pubblicitarie temporanee. Il numero di pali di illuminazione pubblica da utilizzare per l'installazione degli impianti pubblicitari sono n. 255 di cui n. 170 destinati alla pubblicità permanente e n. 85 per la pubblicità temporanea.

A.1.2 L'elenco dei 170 pali destinati alla pubblicità permanente sono dettagliati nell'Allegato A, mentre i pali di illuminazione pubblica destinati alla pubblicità temporanea (n.85) potranno essere individuati in relazione alle campagne pubblicitarie dal medesimo Concessionario. L'elenco delle posizioni destinate alla pubblicità temporanea sono contenute nell'Allegato B.

A.1.3 In considerazione delle condizioni di mercato per le campagne pubblicitarie temporanee, il Concessionario avrà la facoltà di utilizzare fino a un massimo complessivo di 340 pali per ciascuna campagna pubblicitaria (ovvero 85 pali base più ulteriori 255). Resta inteso che la durata di ciascuna campagna pubblicitaria è fissata in 14 giorni.

A.1.4 Prima dell'avvio delle campagne pubblicitarie, il Concessionario è tenuto, così come stabilito al punto B.1.4, a darne comunicazione all'Ente e al Concessionario del canone unico patrimoniale e all'appaltatore della gestione della pubblica illuminazione

A.1.5 La dislocazione dei pali e il loro numero complessivo destinato allo sfruttamento commerciale (pubblicità permanente e temporanea) possono subire variazioni in dipendenza di diversi fattori:

- a. Esigenze Tecniche e Operative: interventi resi necessari sul medesimo palo, quali l'installazione di cartelli stradali, telecamere o interventi di manutenzione non procrastinabili, che ne impongano lo spostamento o la disattivazione.
- b. Manutenzioni e Idoneità: interventi di manutenzione che, al contrario, potrebbero rendere pali precedentemente inutilizzabili idonei per lo sfruttamento commerciale.

c. Grandi Opere Urbane: La conclusione di importanti lavori in corso sul territorio comunale (come la realizzazione delle tranvie e il potenziamento del nodo autostradale e della tangenziale), potrà modificare significativamente lo scenario attuale e, di conseguenza, aumentare il numero di pali disponibili.

A.1.6 In relazione al verificarsi degli eventi sopraelencati si dispone quanto segue: nell'ambito della gestione dei pali da destinare a campagne pubblicitarie permanenti, in caso di interventi come definiti al precedente punto a) la nuova collocazione potrà essere individuata dal Concessionario tra le posizioni alternative contenute nell'Allegato B.

A.1.7 Nel caso in cui si verificano gli eventi di cui ai precedenti punti b) e c), il Concessionario potrà usufruire dei pali aggiuntivi subordinatamente all'autorizzazione rilasciata dall'Ente per ciascun impianto.

A.1.8 Gli eventuali pali aggiuntivi da destinare alla pubblicità permanente sono stabiliti nel numero massimo di n. 85 e non si considerano sostitutivi e incrementano il numero complessivo dei pali permanenti dati in concessione ed il canone di servizio, così come stabilito al punto A.4., sarà adeguato di conseguenza. Eventuali ulteriori pali da destinare alla pubblicità temporanea potranno aumentare il numero di pali disponibili stante però l'utilizzo massimo di n. 340 pali per ciascuna campagna pubblicitaria temporanea.

A.2 DURATA DELLA CONCESSIONE

A.2.1 La concessione ha durata di anni 2 (due), con decorrenza dal 20.01.2026 (o dalla data successiva che sarà possibile stabilire a conclusione della procedura di gara).

A.2.2 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 11, D.lgs. 36/2023 il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza con il Concessionario uscente, nelle more dell'affidamento della concessione, al soggetto che sarà individuato mediante nuova procedura di gara, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura medesima. A tal fine il Concessionario si impegna a proseguire il servizio delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto per consentire il passaggio ad altra gestione senza pregiudizio per il Comune.

A.2.3 Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

A.3 VALORE DELLA CONCESSIONE

A.3.1 Il valore complessivo della concessione, per l'intero periodo concessorio, individuato ai sensi dell'art. 179 del D.lgs 36/2023 è stimato in € 446.000,00 (IVA esclusa) ed è così

Capitolato speciale

Concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

suddiviso

	20/01/2026 - 31/12/2026	anno 2027	01.01.2028 - 19/1/2028	TOT.
RICAVI	190.000,00	253.000,00	3.000,00	446.000,00

Il valore stimato di € 446.000,00 (oneri fiscali esclusi) è stato determinato in base alle seguenti previsioni di vendita, con decorrenza dal 01.04.2026:

1. Campagne Permanenti: Prezzo unitario annuo di vendita pari a € 1.000,00 per ciascuno dei 170 impianti pubblicitari bifacciali.
2. Campagne Temporanee: Prezzo giornaliero di € 2,40 per ciascun impianto pubblicitario monofacciale. La stima è basata su un utilizzo medio annuo di 85 impianti, distribuiti su 27 campagne temporanee di 14 giorni ciascuna.

Il prezzo di vendita è stato poi incrementato del +2% per adeguamento ISTAT a partire dal secondo anno di concessione.

A.3.2 Durante il periodo contrattuale, il valore della concessione può variare in relazione alla domanda di mercato per campagne pubblicitarie temporanee (è consentito un utilizzo massimo di n. 340 pali per ciascuna campagna pubblicitaria) ed in relazione agli ulteriori pali destinati alla pubblicità permanente che dovessero rendersi disponibili al verificarsi degli eventi di cui ai punti A.1.5 lett. b e c) e previa autorizzazione di cui al punto A.1.7.

Si ritiene che tale potenziale variazione determini un aumento di € 151.000,00 sul valore della concessione, portando il valore massimo complessivo stimato a € 597.000,00.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Ente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio.

Il costo della sicurezza per rischi di natura interferenziale è pari a euro zero.

A.3.3 Al fine di verificare la corretta allocazione del rischio operativo e la stabilità dell'equilibrio economico finanziario il Concessionario dovrà documentare e comunicare annualmente all'Ente l'importo del fatturato e dei costi sostenuti per il servizio oggetto di concessione mediante la redazione del Piano economico finanziario

A.3.4 Il Concessionario si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

A.4 CANONE DI CONCESSIONE D'USO

A.4.1 Per l'uso esclusivo dei n. 255 pali (n. 170 pali per pubblicità permanente e n. 85 per pubblicità temporanea) il Concessionario deve corrispondere, con decorrenza 20.01.2026 o dalla data di sottoscrizione del contratto se successiva, un canone annuo di concessione,

come risultante dall'offerta in rialzo presentata in sede di gara sull'importo posto a base di gara. Il canone annuo deve essere corrisposto anticipatamente in rate trimestrali entro il quindicesimo giorno del primo trimestre di riferimento ed è sempre dovuto anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari o per mancata installazione dei medesimi.

A.4.2 Per gli ulteriori spazi e fino al numero massimo di 255 per campagna pubblicitaria temporanea, il Concessionario verserà all'Ente il canone unitario annuo offerto in sede di gara diviso 12 (ottenendo il canone mensile) e moltiplicato per il numero di pali utilizzati per ciascuna campagna pubblicitaria autorizzata. I canoni così calcolati a mese intero devono essere corrisposti anticipatamente in un'unica soluzione entro la data d'inizio di esposizione.

A.4.3 Al verificarsi dell'evento di cui ai punti A.1.7 e A.1.8, il canone concessorio di cui al precedente punto A.4.1 è incrementato di un importo pari al canone unitario annuo offerto per i pali destinati alla pubblicità permanente, moltiplicato per il numero di pali aggiuntivi dati in concessione. Il canone aggiuntivo decorrerà dal mese in cui il palo entra nella disponibilità del Concessionario e sarà calcolato per il mese intero, indipendentemente dal giorno di effettiva disponibilità.

A.4.4 Dal 01.01.2027 il canone annuo, di cui al punto A.4.1, ed il canone unitario annuo per impianto destinato alla pubblicità temporanea, di cui al punto A.4.2, saranno soggetti ad aggiornamento annuo nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi) dell'anno precedente (FOI). L'aggiornamento avverrà automaticamente, senza necessità di richiesta scritta.

A.4.5 Per il mese di gennaio 2026 (decorrenza del contratto) e quello di gennaio 2028 (scadenza contrattuale) il canone annuo (punto A.4.1) e quello per gli ulteriori spazi destinati alla pubblicità temporanea (punto A.4.2) da versare all'Ente sono calcolati a mese intero.

A.4.6 Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento calcolati al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali, da corrispondersi contestualmente al primo rateo di canone in scadenza.

A.4.7 I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

A.4.8 Il Concessionario è tenuto a trasmettere per posta elettronica certificata all'Ente e al Funzionario responsabile del canone unico per l'esposizione pubblicitaria, in concomitanza con la scadenza dei pagamenti dei canoni, l'elenco riepilogativo di tutti i pali sia di quelli destinati alla pubblicità permanente che per quelli destinati alla pubblicità temporanea. Gli elenchi devono essere in formato "xls" ed in "pdf" e devono riportare: n. palo con

coordinate GPS, indicazione Via/presso, il cliente pubblicizzato e il periodo di pubblicizzazione.

A.5 RISCHI DA GESTIONE DELLA CONCESSIONE

A.5.1 Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs 36/2023, il Concessionario assume il rischio operativo derivante dalla gestione del servizio connesso all'esecuzione della Concessione sul lato della domanda e/o su quello dell'offerta (servizi). L'allocazione dei rischi in capo al Concessionario e/o all'Ente trova evidenza nel documento denominato "Matrice dei rischi".

A.5.2 Di seguito sono elencati i rischi allocati in capo al Concessionario riguardanti sia la fase iniziale dell'avvio del contratto di concessione sia nella fase di gestione del servizio, per i quali non sono previsti da parte dell'Ente meccanismi atti a mitigare o ad eliminare i predetti rischi:

1. Rischio di disponibilità, derivante dall'impossibilità di poter soddisfare la domanda;
2. Rischio di manutenzione ordinaria e straordinaria;
3. Rischio della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della concessione e del rischio di riduzione della domanda specifica di tali servizi;
4. Rischio derivante da esigenze dell'Ente di trasferimento degli impianti in altro luogo;
5. Rischio normativo-regolamentare derivante da norme sopravvenute (leggi e/o Regolamenti) che stabiliscono nuove condizioni che rendono necessari interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti medesimi;
6. Rischio derivante da modifiche normative relative al regime fiscale adottato nel Piano Economico;
7. Rischi finanziari di insolvenza, di aumento di tassi di interesse e di fallimento;
8. Rischi da inflazione che comportano un incremento delle spese dall'approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, a inadempimento contrattuale di clienti o fornitori;
9. Errata valutazione delle entrate e dei costi correlati (costo del personale compreso) e di organizzazione del servizio.

A.6 CANONE UNICO PATRIMONIALE DA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

A.6.1 Il Concessionario dovrà corrispondere, per tutta la durata del contratto, ai sensi di legge e del Regolamento del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale" approvato con Delibera PG. 146397/2021

del 29.03.2021 e ss.mm.ii., il canone unico per l'esposizione pubblicitaria che è dovuta per ciascuna faccia e ragguagliata ai metri quadrati (1,5 mq) e alla durata di esposizione

A.6.2 Il Concessionario ha diritto di rivalsa sulla clientela per il canone di cui al precedente comma.

A.6.3 Ai fini del versamento del canone unico per l'esposizione pubblicitaria per tutti gli eventuali ulteriori 255 spazi da destinare alla pubblicità temporanea e per quelli che si rendessero disponibili per la pubblicità permanente è obbligo del Concessionario dare comunicazione delle nuove esposizioni secondo quanto definito al punto A.4.8.

A.6.4 Il Concessionario è tenuto altresì al versamento di eventuali canoni di occupazione del suolo pubblico che dovessero rendersi necessari per l'installazione e/o manutenzione dei mezzi pubblicitari.

A.7 CAUZIONE DEFINITIVA

A.7.1 A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate dall'Ente in luogo del Concessionario e del pagamento delle penali di cui punto A.15 oltreché a garanzia del regolare e pieno pagamento del canone concessorio dovuto per l'intera durata contrattuale, il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023 che può essere prestata a scelta del Concessionario sotto forma di cauzione o di fidejussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale e di durata pari a quella della concessione.

A.7.2 La riduzione di cui all'art. 106 comma 8 quarto periodo è fissata nella misura del 1% in caso di possesso di una o più certificazioni di cui all'allegato II.13 del D.Lgs 36/2023.

A.8 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

A.8.1 Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi o a cose, derivanti dalle attività oggetto della presente concessione e/o imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. Il Concessionario solleva il Comune da qualsiasi azione possa essere a esso intentata da terzi per l'inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

A.8.2 Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione, suoi eventuali rinnovi e proroghe un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

Capitolato speciale

Concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente concessione siglata con il Comune di Bologna, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT/O) dovrà prevedere i seguenti massimali:

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;
- € 1.000.000 per danni a cose o animali;

R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro):

- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;

e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- proprietà e conduzione di insegne e cartelli
- danni a cose di terzi da incendio, anche se provocate da incendio di cose del Concessionario
- danni a cose in consegna e/o custodia
- danni alle cose e alle opere sulle quali si eseguono i lavori
- danni a cose nell'ambito dei lavori
- danni cagionati da opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori
- committenza di lavori e servizi
- danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), che partecipino all'attività oggetto della concessione;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza

Il Concessionario s'impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per il servizio oggetto di concessione a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando l'Ente da ogni responsabilità al riguardo.

Nella polizza l'Ente deve essere considerato "terzo a tutti gli effetti". Il Concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività e/o occorsi a terzi.

Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 (cinque) giorni consecutivi d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al Concessionario di produrre al Concedente idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto suoi eventuali

rinnovi o proroghe.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalla suddetta copertura assicurativa.

Il Concessionario è l'esclusivo responsabile della custodia degli impianti ad essa assegnati.

A.9 CLAUSOLA SOCIALE DI PARI OPPORTUNITA' GENERAZIONALI E DI GENERE

A.9.1 Alla presente procedura, si applicano gli artt. 57 D. Lgs. 36/2023 e 1 co. 2, 3 e 4 dell'All. II.3 al D. Lgs. 36/2023. Pertanto sono previste le clausole sociali di pari opportunità generazionali e di genere di seguito dettagliate, la cui accettazione è dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta:

- Il Concessionario che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Il Concessionario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità
- Il Concessionario che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare all'Ente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Il Concessionario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali
- Il Concessionario si impegna ad assicurare una quota pari al 30% di occupazione giovanile e una quota pari al 30% di occupazione femminile delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la

pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del programma), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al D. Lgs 36/2023.

A.10 SUBAPPALTO, DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È espressamente vietata la sub concessione anche parziale del servizio.

È ammesso il subappalto alle condizioni di seguito indicate.

Per le disposizioni in tema di subappalto si rimanda integralmente all'art. 188 del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.

I concorrenti devono indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

Il Concessionario deve depositare il contratto di subappalto presso il Comune concedente unitamente alla dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs. 36/2023, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contratto deve essere altresì corredato della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.

Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione si intende concessa.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo relativamente all'applicazione delle clausole sociali di cui all'art. 57 e All.II.3 trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile come indicati nell'articolo A.9 del presente disciplinare "Clausola sociale di pari opportunità generazionali e di genere". A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile espressamente indicate.
- [se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50]:. A tal fine il

subappaltatore qualora, al momento del deposito del contratto di subappalto, occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

Il Concessionario rimane responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente concedente. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi e all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Il Concessionario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del del D.lgs 36/2023.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E' altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Il Concessionario comunica all'Ente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della concessione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate all'Ente modifiche di tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

A.11 RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario deve comunicare, almeno cinque giorni prima della data prevista per l'avvio della gestione del contratto di concessione il nominativo del Responsabile generale, al quale compete la supervisione dell'esecuzione del servizio oggetto di concessione per conto dell'Impresa; questi garantisce altresì la massima collaborazione al RUP dell'Ente. Il responsabile generale è responsabile dell'organizzazione messa a disposizione dall'Impresa per l'esecuzione del servizio oggetto di concessione e deve essere in grado di assicurare la regolare gestione del medesimo.

Il responsabile generale deve essere sempre reperibile telefonicamente, anche al di fuori del normale orario d'ufficio (sia nelle ore notturne sia nei giorni festivi), per gestire

eventuali variazioni, emergenze o anomalie nell'esecuzione del servizio.

In caso di assenza o impedimento del responsabile generale (ferie, malattia, ecc.), il Concessionario deve provvedere a nominare tempestivamente un sostituto e comunicarne il nominativo all'Ente.

È facoltà dell'Ente concedente chiedere la sostituzione del responsabile generale, previa congrua motivazione.

A.12 DISPOSIZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il Concessionario provvede alla gestione delle attività inerenti alla presente concessione con risorse umane qualificate, in possesso dei requisiti di legge richiesti dalla normativa vigente; risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune concedente o a terzi. Il Concessionario è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale.

Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale di categoria in vigore.

Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano il Concessionario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il Concessionario deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.

Il Concessionario si obbliga ad applicare ai lavoratori e ai collaboratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto di concessione le tutele previste dall'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l'Ente può richiedere al Concessionario ogni documento utile.

L'Ente può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva del Concessionario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza d'irregolarità definitivamente accertate.

Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo al Concessionario, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

Il personale deve inoltre osservare, per quanto applicabile, gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del comma 2 art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 e del codice approvato dall'Ente reperibile al seguente link (*indirizzo web: <http://www.comune.bologna.it/comune/servizi/17:5882/26270/>*). La mancata osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare la risoluzione del contratto.

L'Ente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni.

Il Concessionario è tenuto a richiamare, sanzionare e, se il caso, sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile o di non comprovata capacità a giudizio dell'Ente.

Il Concessionario, al momento dell'avvio dei servizi, trasmetterà all'Ente l'elenco nominativo del personale in servizio, con le relative qualifiche di inquadramento.

Il Concessionario è altresì tenuto ad aggiornare l'elenco dipendenti e collaboratori, con l'indicazione delle rispettive qualifiche, con specifico obbligo di comunicare all'Ente cessazioni e assunzioni o cambi di profilo motivati e documentati, entro i 15 giorni successivi.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

A.13 OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il Concessionario s'impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., anche rispetto ad eventuali rischi da interferenza.

Il Concessionario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Il Concessionario s'impegna a fornire all'Ente, in corrispondenza con l'inizio del contratto, le informazioni di seguito indicate, per le quali s'impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- Documento di valutazione dei rischi e Piano Operativo di Sicurezza specifico;
- Nominativo del R.S.P.P.;

Capitolato speciale

Concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

- Nominativo del rappresentante dei lavoratori – R.L.S.;
- Nominativo del medico competente;
- Formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di concessione;
- Eventuali dotazioni di dispositivi di protezione individuali che si rendessero necessari;
- Altre informazioni che il Concessionario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Il Concessionario è tenuto altresì in occasione di ciascun intervento su palo a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza stradale ed in particolare nell'ambito dei cantieri mobili, deve essere rispettato quanto previsto dal Codice della strada (approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285) e dal relativo Regolamento d'attuazione (D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495), nonché quanto stabilito dal "Regolamento del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale" approvato con Delibera PG. 146397/2021 del 29.03.2021 e ss.mm.ii.. Il Concessionario si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività connesse all'esecuzione della concessione.

In considerazione della tipologia di concessione, si ritiene che non vi siano rischi di natura interferenziale tali da richiedere la previa stesura e l'inserimento del DUVRI nei documenti di gara e contrattuali; a seguito di tale valutazione pertanto non si ravvisano oneri per la sicurezza volti ad eliminare le interferenze.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

A.14 VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI

L'Ente potrà provvedere a visite ispettive e controlli al fine di verificare che la concessione sia condotta secondo quanto stabilito dal contratto, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

Dalle verifiche l'Ente potrà dare tempestiva comunicazione al Concessionario di qualsiasi irregolarità riscontrata. Entro 5 (cinque) giorni consecutivi dal ricevimento di qualsiasi segnalazione, il Concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare dandone conferma all'Ente.

A.15 PENALI

A.15.1 In caso di irregolarità o di mancato, o di ritardato adempimento senza giustificato motivo degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale e dalle disposizioni vigenti, al Concessionario, previa contestazione degli addebiti, possono essere applicate penali che

Capitolato speciale

Concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

vanno da un minimo di € 100,00 e fino a € 1.000,00 in relazione alla rilevanza della violazione. Le penali sono applicabili sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore economico del contratto per il biennio e pari ad € 44.600,00 come determinato all'Art. A.3. 1° comma.

A.15.2 Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

- a) Mancata presentazione del progetto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di cui all'art. B.2.1.: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- b) L'impianto installato non è conforme con quanto presentato all'Ente, oppure secondo le prescrizioni tecniche di cui all'art. B.2.8 della Parte C del presente Capitolato Speciale, o non eseguito a regola d'arte: € 100,00 per ogni impianto;
- c) Inottemperanza alla corretta identificazione dell'impianto pubblicitario di cui all'art. B.2.1. € 100,00;
- d) Inottemperanza all'obbligo di invio all'Ente dell'elenco degli impianti installati e delle sue integrazioni-modifiche, di cui all'art. B.2.9: € 100,00;
- e) Inottemperanza, anche saltuaria, agli obblighi di cui all'art. B.4 di spostamento degli impianti: € 400,00 per ogni impianto;
- f) Inottemperanza al rispetto dei termini previsti riguardanti la rimozione degli impianti così come previsti agli art. B.1.6., B.2.4., B.2.8 ultimo capoverso: € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni impianto non rimosso;
- g) Qualora per responsabilità del Concessionario si rendesse necessario procedere d'ufficio al ripristino dei pali a seguito della collocazione degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Ente; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00;
- h) Qualora per responsabilità del Concessionario si rendesse necessario procedere d'ufficio alla rimozione degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Ente; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00;
- i) Inottemperanza anche saltuaria agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cui all'art. B.5: Euro 400,00 per ogni impianto;
- j) Qualora per responsabilità del Concessionario si rendesse necessario procedere d'ufficio all'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Ente; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00.

A.15.3 Solo in caso il Concessionario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e pari o inferiore a 50 dipendenti e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione

del personale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 si applicherà:

- una penale per mancata produzione, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile; la penalità per ogni giorno di ritardo viene stabilita in 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La suddetta mancanza sarà oggetto di comunicazione ad ANAC e comporterà l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi dell'Unione Europea;

A.15.4 Solo in caso il Concessionario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 si applicherà:

- una penale per mancata produzione, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, della relazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; la penalità per ogni giorno di ritardo viene stabilita in 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

A.15.5 Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 si applicherà altresì:

- una penale per mancato rispetto dell'impegno di assicurare una quota pari ad almeno il 30%, delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile; la penalità viene stabilita in 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'Ente procederà alla verifica di quanto previsto ai precedenti punti A.15.3 - A.15.4 e A.15.5 e quindi all'eventuale applicazione della penale previa consegna di relativa documentazione inerente le eventuali assunzioni effettuate e/o le motivazioni dell'impossibilità di rispettare l'impegno assunto.

A.15.6 Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal RUP, nel limite di cui al comma precedente A.15.1. in relazione alla rilevanza della violazione. In caso di inattività, qualora l'Ente esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale. L'applicazione della penale non preclude all'Ente di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito

Qualora l'entità complessiva delle penali superi il limite di cui al comma A.15.1, il contratto è risolto di diritto per grave inadempimento.

A.15.7 Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi).

A.15.8 Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario, che dovrà rispondere entro 20 (venti) giorni consecutivi, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione dell'addebito; trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il RUP procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i procedimenti che riterrà adeguati.

A.15.9 Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento dei rimborsi spese e/o delle penali, l'Ente si rivale sulla cauzione che dovrà essere reintegrata entro e non oltre i 10 (dieci) consecutivi giorni dall'intervenuta escussione.

A.15.10 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

A.15.11 L'Ente, in caso di ripetute gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto con solo preavviso scritto inviato con posta elettronica certificata almeno 10 giorni consecutivi prima trattenendo definitivamente la cauzione prestata.

A.16 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte del Concessionario fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs 36/2023.

Nei casi previsti dall'art. 120 comma 1 lett. d) punto 2) del D.lgs 36/2023 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 187 del 11 maggio 1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli appalti.

Nei sessanta giorni successivi l'Ente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti.

A.17 VARIAZIONI DEL CONTRATTO

A.17.1 Oltre alle variazioni della domanda del mercato per le campagne pubblicitarie temporanee, il valore della concessione potrebbe aumentare in relazione al verificarsi degli eventi di cui all'art. A.1.5 punti b) e c); tali eventi potrebbero incrementare il numero di pali disponibili destinati a campagne pubblicitarie permanenti.

Le variazioni saranno concordate tra le Parti in forma scritta e saranno soggette ad adeguamento del canone di servizio secondo quanto stabilito al punto A.4.

A.18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di gravi o ripetute inadempienze, l'Ente potrà, fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al Concessionario da inviare con posta elettronica certificata almeno 10 giorni consecutivi prima.

L'Ente ferma ed impregiudicata l'eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art 1456 del codice civile, previa comunicazione al Concessionario nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone di cui all'art. A.4 del presente Capitolato alle scadenze prescritte;
- sopravvenuta causa di esclusione di cui al Titolo IV della Parte V del D.Lgs 36/2023 il possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 del D.Lgs 36/2023;
- perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e alla stipulazione del contratto;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta dell'Ente;
- cessione totale o parziale del contratto;
- reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale;
- inosservanza, da parte del Concessionario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
- cessione di azienda, fallimento del Concessionario ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta al Concessionario del servizio alcun indennizzo e l'Ente avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Capitolato speciale

Concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

Il Concessionario inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante pec dell'avvenuta aggiudicazione a terzi della concessione. Il Concessionario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Ente per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione del deposito cauzionale definitivo fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

L'accertamento delle somme dovute all'Ente, se richiesto dal Concessionario, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

A.19 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, quanto previsto dal capitolato speciale di concessione, con le modalità ed entro i termini previsti, l'Ente potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti all'Ente.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Ente potrà rivalersi sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso essere reintegrato nei 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione.

A.20 RECESSO

L'Ente si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023, in quanto compatibili.

A.21 FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

A.22 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge e regolamenti vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili.

A.23 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica. Il contratto verrà firmato con firma digitale e sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Tutte le spese relative tasse, imposte, tributi in genere e spese inerenti il contratto, sono a carico del Concessionario

A.24 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n° 679/2018, si informa che i dati personali forniti dagli operatori saranno trattati, anche con strumenti informatici, dall'Ente – unico titolare del trattamento dei dati in questione – esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il Concessionario garantisce che l'eventuale trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune di Bologna, avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successiva disciplina nazionale di attuazione. In particolare, adotta misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Ente attinente le procedure adottate dal Concessionario in materia di riservatezza, di protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi assunti. Il Concessionario e/o, se consentito il subappalto, il subappaltatore non potrà conservare copia di dati, di documenti e di programmi dell'Ente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 il Concessionario ha l'obbligo di tenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante il periodo contrattuale, di non divulgarli in nessun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Ente.

B – PRESCRIZIONI TECNICHE

B.1 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

B.1.1 I 170 impianti (dimensioni: cm 100 di base X 140 cm di altezza) che dovranno essere bifacciali, da destinare alla pubblicità permanente e da installare sui pali indicati nell'Allegato A dovranno essere conformi a quanto indicato nell'allegata "*Scheda tecnica 1 Impianti per pubblicità permanente*" al presente capitolato.

B.1.2 Gli 85 impianti così come gli ulteriori 255 monofacciali da utilizzare per campagne pubblicitarie temporanee (dimensioni: cm 100 di base X cm 140 di altezza) dovranno essere conformi a quanto indicato nell'allegata "*Scheda tecnica 2 Impianti per pubblicità temporanea*" al presente capitolato.

B.1.3 All'inizio di ogni anno, o qualora si verificano variazioni, il Concessionario è tenuto a inviare gli elenchi dei pali utilizzati per la pubblicità permanente contenente i dati così come indicato al paragrafo B.2 ovvero indicazione della via, del numero di palo con coordinate GPS, numero dell'impianto/cimasa e del cliente pubblicizzato;

B.1.4 Entro 6 giorni lavorativi prima dell'avvio delle campagne pubblicitarie temporanee il Concessionario dovrà comunicare, mediante pec all'Ente, al Concessionario del canone unico patrimoniale e al gestore/appaltatore dei pali di illuminazione pubblica, i pali che verranno utilizzati, con indicazione della via, del numero di palo con coordinate GPS, del cliente pubblicizzato e del periodo di pubblicizzazione.

B.1.5 Per l'individuazione delle posizioni da destinare alla pubblicità temporanea, si fa riferimento ai pali indicati nell'Allegato B.

B.1.6 Gli impianti pubblicitari di cui al punto B.1.2 e B.1.4 vanno rimossi entro 48 ore dalla data di fine esposizione.

B.2 MODALITÀ, TEMPI DI ESECUZIONE E DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

B.2.1 Il Concessionario deve provvedere con oneri interamente a suo carico alla fornitura e posa in opera degli impianti pubblicitari per ogni palo di illuminazione oggetto di concessione. Ogni impianto pubblicitario deve essere dotato di apposita identificazione riportante la cimasa indicante:

per la pubblicità permanente (n. 170 impianti)

- la seguente dicitura: spazio pubblicitario gestito da (ragione sociale del Concessionario), N. Repertorio del contratto, n. palo e cimasa impianto n. (così come indicato nell'Allegato A).

per la pubblicità temporanea (n. 85 impianti e degli ulteriori 255 impianti):

- la seguente dicitura: spazio pubblicitario gestito da (ragione sociale del Concessionario), N. Repertorio del contratto, Periodo di esposizione temporanea (dal...al...), impianto n..(progressivo impianto che viene attribuito dall'Ente), n. palo.

Il Concessionario dovrà presentare, entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla sottoscrizione del contratto e secondo le modalità che verranno comunicate dall'Ente, il progetto dell'impianto da installare con:

- un elaborato grafico rappresentativo della struttura che si intende installare completo di dettaglio (tipologia cornici, materiali, schede tecniche, tipologia di aggancio al palo, tipologia cartello pubblicitario, ecc...)
- documentazione tecnica come specificato all'art. B.3

B.2.2 L'elaborato grafico di progetto e la descrizione tecnica delle tipologie di impianto da installare (dimensioni, materiali, colori della struttura, modalità di esecuzione, ecc...) saranno visionati dall'ufficio competente dell'Ente entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di presentazione.

B.2.3 Alla scadenza dei 15 (quindici) giorni consecutivi, il Concessionario potrà, previo assenso dell'Ente, provvedere alla posa in opera degli impianti. L'utilizzo degli impianti è comunque subordinato alla presentazione all'Ente delle dichiarazioni di cui al punto B.3.3. Tale termine di 15 (quindici) giorni potrà essere differito per un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni se l'ufficio comunale competente richieda, per il progetto degli impianti da installare delle modifiche o integrazioni in relazione alle prescrizioni tecniche contenute nel presente capitolato.

B.2.4 Sono altresì a carico del Concessionario:

- a) lo smontaggio, la rimozione ed eventuale conferimento in discarica autorizzata di eventuali impianti preesistenti, da sostituirsi con i nuovi manufatti.
- b) l'esecuzione di tutte le opere complementari e accessorie necessarie alla collocazione degli impianti, compresa l'eventuale risistemazione a verde delle aree circostanti e il ripristino delle esistenti pavimentazioni;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e il mantenimento dello spazio pubblicitario e delle zone limitrofe pulite e in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione;
- d) la rimozione degli impianti che possano arrecare pericolo per la pubblica incolumità, anche a seguito di incidenti stradali; la rimozione deve avvenire entro 24 ore dalla segnalazione;
- e) L'Ente si riserva la possibilità di chiedere al Concessionario la rimozione e ricollocazione in altro sito dell'impianto pubblicitario nel caso in cui il palo dell'impianto di

pubblica illuminazione debba essere utilizzato per pose di cartelli stradali o telecamere o nel caso in cui debbano essere eseguiti interventi di manutenzione non procrastinabili. Gli oneri sono a carico del Concessionario così come l'obbligo di comunicazione alla stazione appaltante della nuova ubicazione;

f) l'adozione di tutte le misure necessarie a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione;

g) l'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi, regolamenti e norme tecniche applicabili comprese le normative tecniche CEI-UNEL in materia.

B.2.5 Le installazioni degli impianti non sono assolutamente consentite nelle zone del Centro storico, all'interno dei viali di Circonvallazione essi inclusi, nella zona di San Luca nelle aree collinari, di interesse paesaggistico e nelle aree verde ad uso pubblico ed i parchi.

B.2.6 Non è in alcun modo ammessa l'illuminazione dei mezzi pubblicitari, i quali se collocati al di fuori della carreggiata stradale, dovranno avere altezza minima dal suolo di metri 4,50; nell'altro caso tale altezza non potrà essere inferiore a metri 5,10 rispetto al piano della carreggiata. Tutti gli impianti collocati nella medesima via dovranno avere la medesima altezza dal suolo.

B.2.7 Su ogni palo dovrà essere collocato un solo impianto e di una sola tipologia. Tali manufatti verranno comunque posati nel rispetto delle norme del codice della Strada e in applicazione del "Regolamento del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale" approvato con Delibera PG. 146397/2021 del 29.03.2021 e ss.mm.ii. e nel rispetto degli altri mezzi pubblicitari preesistenti.

B.2.8 La messa in opera degli impianti deve rispettare le seguenti prescrizioni

- a) collocazione perpendicolare alla carreggiata stradale;
- b) distanza di m 5 dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali di indicazione, dai segnali stradali di pericolo o di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni stradali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale" approvato con Delibera PG. 146397/2021 del 29.03.2021 e ss.mm.ii.;
- c) Il fissaggio dei cartelli dovrà essere realizzato senza perforare il palo. Ad installazione ultimata dovrà essere ripristinato l'aspetto esterno del palo ripristinando eventuali danneggiamenti con apposita verniciatura del medesimo colore del palo esistente;
- d) Il posizionamento dei cartelli non dovrà in alcun modo intralciare le operazioni di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica;
- e) L'installazione e la manutenzione della cartellonistica dovrà essere effettuata con mezzi che per nessuna ragione devono appoggiarsi al palo non essendo questo verificato alle

sollecitazioni che possono derivare dall'appoggio di strutture esterne al palo stesso;
Eventuali danni all'impianto a cose o a terzi, causati dall'installazione, uso e manutenzione dei cartelli installati, si intendono a carico del Concessionario;

- f) Sicurezza: l'installazione ed i successivi accessi sul sostegno di illuminazione pubblica, devono essere rispondenti alle Norme di Sicurezza vigenti ed in particolare alla Norma CEI EN 50110-1;
- g) Se su un palo è presente un cartello stradale o qualsiasi altro elemento o accessorio (es: telecamera, sistemi di controllo del traffico, impianti semaforici, ...) il palo non è comunque utilizzabile;
- h) Il Concessionario dovrà comunicare il Piano di manutenzione all'inizio di ogni anno solare in modo da evitare interferenze e sovrapposizione degli interventi del Concessionario con le altre ditte che eseguono interventi manutentivi. Sarà obbligo del Concessionario comunicare con congruo anticipo le eventuali variazioni al piano stesso;
- i) Nel caso di danni all'impianto pubblicitario a seguito di incidente stradale il Concessionario dovrà procedere a propria cura alla richiesta di danni all'assicurazione del veicolo che ha determinato il danno stesso. Se non è noto e/o rilevato dalle forze di polizia il Concessionario valuterà se ripristinare a propria cura e spese l'impianto pubblicitario;
- j) Le operazioni di smontaggio degli impianti pubblicitari dai pali deve avvenire in modo completo senza lasciare staffe o altre sistemi di aggancio delle plance;
- k) Durante i cicli di verniciatura periodica, il Concessionario deve provvedere a proprie spese alla rimozione dell'impianto pubblicitario nel suo complesso, anche solo temporaneamente, per garantire l'intervento di verniciatura;
- l) Il Concessionario si dovrà impegnare a realizzare e posare gli impianti pubblicitari a regola d'arte senza che gli stessi possano costituire un pericolo o arrecare danni a persone o cose.

Il Concessionario deve collocare gli impianti e ripristinare ad arte lo stato dei luoghi nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali.

Ciascun intervento di collocazione degli impianti dovrà comunque essere previamente comunicato in forma scritta all'Ente e al gestore dei pali di illuminazione pubblica.

L'Ente si riserva la facoltà di indicare un suo referente che potrà essere presente durante la fase dei sopralluoghi e di collocazione degli impianti.

In riferimento al punto A.1.5 lett.a) le posizioni dei pali, indicati negli Allegati A e B, possono cambiare, in fase di installazione degli impianti, quando a seguito dei sopralluoghi si riscontrassero impedimenti di carattere tecnico e di sicurezza.

Alla scadenza contrattuale, il Concessionario, con oneri a suo carico, dovrà rimuovere gli

Capitolato speciale

Concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

impianti per pubblicità permanente entro 15 giorni di calendario dalla scadenza contrattuale, per quelli per pubblicità temporanea entro e non oltre 48 ore dalla data di fine esposizione. In difetto si procederà d'ufficio prelevando l'importo delle spese dalla cauzione di cui al punto A.7 del presente capitolato.

B.2.9 E' fatto obbligo al Concessionario di fornire all'Ente entro 30 giorni dall'installazione degli impianti ed entro 30 giorni da eventuali modifiche intervenute o a semplice richiesta, gli elenchi degli impianti installati su formato "xls" ed in "pdf/a" corredato da immagini e secondo le specifiche prescritte dall'Ente stesso:

n. di cimasa, n. palo, coordinate GPS, foto impianto e indicazione Via /presso, il cliente pubblicizzato ed il periodo della campagna pubblicitaria se trattasi di esposizioni temporanee su impianti mobili.

Gli elenchi degli impianti dovranno essere distinti tra quelli destinati alla pubblicità permanente (n.170), temporanea (n. 85) e temporanea aggiuntiva (n. 255).

B.3 DICHIARAZIONI DI STABILITA' - VERIFICHE E CONTROLLI COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ESECUZIONE

Asseverazione per impianti pubblicitari fissi.

Negli elaborati di gara sono a disposizione dei concorrenti tre calcoli "tipo" a firma di professionista abilitato e redatti dall'attuale gestore degli impianti di pubblica illuminazione e riferiti a:

1. Relazione tecnica di verifica per pali in CAC da 9 metri con base da 27.5 cm (Allegato D1);
2. Relazione tecnica di verifica per pali in CAC da 9 metri con base da 31.5 cm (Allegato D2);
3. Relazione tecnica di verifica pali in acciaio curvato da 9 metri con base da 13.9 cm (Allegato D3)

Il Concessionario dovrà dichiarare, tramite asseverazione di professionista abilitato, che le condizioni di carico seguenti all'installazione degli impianti pubblicitari fissi sono verificate rispetto allo status quo degli impianti su cui vengono installati (cfr. relazioni tecniche di cui sopra). Per le altre tipologie di pali non rientranti nelle specifiche delle relazioni di cui sopra, il Concessionario troverà all'interno degli Allegati A e B le caratteristiche principali dei pali su cui sviluppare le relative verifiche ed asseverazioni.

Asseverazione per impianti pubblicitari mobili.

Per ogni impianto mobile il Concessionario dovrà dichiarare, tramite asseverazione di professionista abilitato, che le condizioni di carico seguenti all'installazione degli impianti

Capitolato speciale

Concessione a titolo oneroso dei pali di illuminazione pubblica mediante l'installazione di impianti pubblicitari

pubblicitari mobili non pregiudicano la staticità dei pali degli impianti di pubblica illuminazione su cui vengono installati.

Dichiarazioni per impianti pubblicitari fissi e mobili.

Completata l'ultimazione degli impianti fissi o mobili, il Concessionario dovrà trasmettere al Rup una dichiarazione di corretta posa attestante che l'installazione sia avvenuta sulla base della cd. regola d'arte e che la stessa non comporti rischi di distacco dal palo e pericolo per la pubblica incolumità.

L'Ente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'impresa stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto successivo.

B.4 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

B.4.1 L'Ente potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre lo spostamento in altro luogo di uno o più impianti pubblicitari, e il Concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese nei termini prescritti senza alcuna variazione al canone dovuto di cui all'art. A.4 del presente capitolato.

B.5 OBBLIGO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE

B.5.1 Il Concessionario, per tutta la durata del contratto, avrà l'obbligo di provvedere a propria cura e spese, all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nel più breve tempo possibile dalla constatazione o entro il termine fissato dall'Ente per l'effettuazione dell'intervento. Se necessario, l'intervento di manutenzione straordinaria può comportare anche la sostituzione completa dell'impianto il Concessionario dovrà produrre una nuova dichiarazione come indicato al punto B.3.

B.6 RISPETTO DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA

B.6.1 Il Concessionario è tenuto ad accettare e far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzano gli impianti il "Codice di Autodisciplina Pubblicitaria" come previsto dall'art. 15 comma 10 del "Regolamento del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale" approvato con Delibera PG. 146397/2021 del 29.03.2021 e ss.mm.ii".

B.6.2 L'Ente ha la facoltà di rimuovere e/o far rimuovere l'esposizione della pubblicità contrastante con la normativa vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, con recupero delle spese tramite la cauzione versata.

C- SCHEDE TECNICHE

C1 – SCHEDE TECNICHE 1 PER IMPIANTO PER PUBBLICITÀ' PERMANENTE

Le strutture per impianti fissi dovranno avere tutti le seguenti caratteristiche:

1. La struttura dell'impianto dovrà essere costituita da metallo o da materiali, ad esclusione del legno o derivati, comunque atti a garantirne la solidità e la resa estetica nel tempo e l'elemento di ancoraggio dovrà essere fornito di adeguato sistema al fine di evitare il danneggiamento strutturale e superficiale del palo della pubblica illuminazione;
2. L'impianto deve essere resistente ad eventi atmosferici e ad atti di vandalismo;
3. L'impianto è solamente nella conformazione bifacciale;
4. La tipologia di impianto è composta da una struttura ancorata al palo della pubblica illuminazione con annessa cornice ospitante il messaggio pubblicitario in materiale non deperibile e resistente alle intemperie;
5. La cornice dovrà essere di colore "alluminio naturale RAL 7004", misura massima della cornice pari a 1 cm;
6. La cimasa contenente i dati così come indicato al paragrafo B.2 dovrà essere facilmente individuabile e contenuta all'interno dell'impianto a piè di pagina ;
7. La superficie complessiva adibita alla pubblicità dovrà essere delle dimensioni di cm. 100 di base e di cm. 140 di altezza;
8. L'altezza da terra fino alla cornice inferiore dovrà essere da un minimo di cm. 450 ad un massimo di cm. 510 rispetto alla sede stradale;
9. La messa in opera degli impianti dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito al paragrafo B.2.;
10. Gli impianti, per la loro natura e collocazione, non potranno in alcun modo essere illuminati;
11. Gli impianti possono essere installati su pali di pubblica illuminazione di altezza superiore a 7 metri.

C2 – SCHEDA TECNICA 2 PER IMPIANTO PER PUBBLICITÀ' TEMPORANEA

Le strutture per impianti temporanei dovranno avere tutti le seguenti caratteristiche:

1. La struttura dell'impianto dovrà essere costituita da un telo, completo di manica superiore ed inferiore adibite all'ingresso di aste collegate da corda per poterne permettere l'installazione su palo della pubblica illuminazione; il tutto costituito da un materiale atto a garantirne la solidità e la resa estetica nel tempo;
2. Il mezzo di ancoraggio dovrà essere fornito di adeguato sistema al fine di evitare il danneggiamento strutturale e superficiale del palo della pubblica illuminazione ed essere posto in opera in maniera tale da evitare accidentali distacchi dal supporto;
3. Il telo ed il messaggio pubblicitario riprodotto sul medesimo dovranno essere resistenti ad eventi atmosferici e ad atti di vandalismo;
4. L'impianto è solamente nella conformazione monofacciale;
5. La cimasa contenente i dati così come indicato al paragrafo B.2 dovrà essere facilmente individuabile e contenuta all'interno dell'impianto a piè di pagina del telo;
6. La superficie complessiva adibita alla pubblicità dovrà essere delle dimensioni di cm. 100 di base e di cm. 140 di altezza;
7. L'altezza da terra fino alla cornice inferiore dovrà essere da un minimo di cm. 450 ad un massimo di cm. 510 rispetto alla sede stradale;
8. La messa in opera degli impianti dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito all'Art. B.2.;
9. Gli impianti, per la loro natura e collocazione, non potranno in alcun modo essere illuminati;
10. Gli impianti possono essere installati su pali di pubblica illuminazione di altezza superiore a 7 metri.